

VERBALE DI ACCORDO

Addi 31 maggio 2016 in Roma

tra

la Società Almaviva Contact S.p.A., assistita da Unindustria Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU delle unità produttive di Almaviva Contact S.p.A.

premesse che:

- la Società con lettera del 21 marzo 2016 ha avviato una procedura di riduzione del personale ai sensi della legge n. 223/1991 - che qui si intende interamente richiamata – per n. 1630 lavoratori full time equivalent (pari a n. 2988 unità) dislocati presso le sedi di Roma, Napoli e Palermo;
- al termine del confronto, le Parti sociali, al fine di addivenire ad un esito non traumatico della vertenza hanno convenuto di gestire gli esuberi aziendali mediante la sottoscrizione di un contratto di solidarietà difensiva, ai sensi dell'art. 5 commi 5 e ss. Decreto legge 20 maggio 1993, n° 148 conv. in legge 19 luglio 1993, n° 236
- a fronte del presente contratto di solidarietà la procedura di licenziamento collettivo avviata da Almaviva Contact con comunicazione del 21 marzo 2016 è revocata;

tanto sopra premesso e ritenuto le parti hanno sottoscritto il seguente

CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo.

Al fine di evitare il ricorso a strumenti traumatici e di gestire le eccedenze che le parti individuano pari a n. 2.523 lavoratori si conviene di attivare l'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo

difensivo di cui all'art. 5 comma 5 legge n. 236/1993 e s.m.i., limitatamente al personale privo di qualifica dirigenziale.

L'applicazione del suddetto ammortizzatore sociale riguarderà tutti i dipendenti occupati nei siti produttivi di Roma, Palermo e Napoli, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale che hanno carattere strutturale.

Il Contratto di Solidarietà avrà una durata prevedibile di 6 mesi, con decorrenza dal 1° giugno 2016 e sino al 30 novembre 2016, interesserà n° 5.797 addetti di cui all'allegato elenco nominativo che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Di seguito la ripartizione del personale per unità produttiva:

	PT 20	PT 21	PT 24	PT 25	PT 30	PT 32	PT 36	FT	Totale
Napoli	536			5	91			230	862
Palermo	1844		1	1	1013	1		366	3226
Roma	892	1	6	170	394		6	240	1709
Totale	3272	1	7	176	1498	1	6	836	5797

La percentuale massima individuale mensile di riduzione dell'orario di lavoro sarà pari al 45% per le sedi di Roma e Palermo ed al 35% per la sede di Napoli; ciò con riferimento a quanto stabilito dal vigente CCNL TLC e dalla regolamentazione aziendale che fissano il normale orario di lavoro settimanale in 40 ore per il personale a tempo pieno, articolate su cinque giornate lavorative con riposo e libertà (sostitutiva della domenica) a scorrimento.

Le riduzioni orarie di cui sopra si applicano parimenti al personale con orario di lavoro a tempo parziale (part time al 90%, al 75%, al 62,5%, al 60% al 52,5%, al 50%).

La riduzione dell'orario, su base verticale e a livello mensile, verrà attuata attraverso singole giornate ovvero settimane intere di sospensione; a richiesta del singolo, oppure in caso di pianificazione di intervento formativo mirato di cui ai successivi paragrafi, la riduzione dell'orario di lavoro potrà avvenire su base orizzontale/mista, con orario giornaliero ridotto e con eventuali singole giornate intere di sospensione.

Il personale addetto a funzioni di staff operativo non potrà essere sospeso in solidarietà con percentuali superiori alla commessa di appartenenza e per quanto concerne il richiamo in servizio saranno osservate modalità analoghe a quanto previsto nel capoverso seguente.

L'Azienda, a livello di sito produttivo, comunicherà ogni quindici giorni alla RSU l'articolazione della riduzione d'orario verticale e la quantità di ore previste per gli interventi formativi effettuabili anche in solidarietà di tipo orizzontale di cui ai successivi capoversi.

L'Azienda darà altresì comunicazione quindicinale, con un preavviso di 5 giorni, ai singoli lavoratori dell'articolazione della propria riduzione verticale dell'orario di lavoro: resta inteso che in caso di adesioni a revoca volontaria o obbligatoria sino a due eventi nella prima quindicina, tali giornate non potranno essere ripianificate nella seconda quindicina.



L'Azienda, stante la specificità dell'attività svolta, avrà la possibilità, in vigenza del presente Accordo, in relazione a temporanee ed oggettive esigenze di maggior lavoro, di modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto previa comunicazione con anticipo al personale interessato - tutto o parte del personale previsto in solidarietà, individuato anche con riferimento alla fascia oraria di appartenenza - come di seguito definito e dandone comunicazione alle RSU e agli organi competenti; in tali casi i criteri di coinvolgimento dei lavoratori saranno oggettivi (in caso di revoca parziale sarà privilegiata la volontarietà) e verranno condivisi a livello territoriale con le Rsu, ferme restando le esigenze di carattere tecnico e produttivo, garantendo un'equa distribuzione dei richiami in servizio. Il preavviso per il richiamo in servizio potrà continuare ad essere di minimo 48 ore, se almeno un terzo del personale addetto alla commessa sul sito manifesti la propria disponibilità ad un preavviso di 24 ore, dall'inizio del proprio turno di lavoro; a tal fine l'Azienda provvederà a raccogliere le adesioni entro la fine del mese di giugno 2016 e ne curerà trimestralmente l'aggiornamento, salva la facoltà dei lavoratori di chiedere l'inserimento in lista anche nel corso del trimestre. In caso di mancato raggiungimento a livello di commessa sul sito della percentuale richiesta, ferma restando la priorità assegnata ai lavoratori che si siano resi disponibili, il preavviso per il richiamo in servizio sarà pari a 24 ore. Ai dipendenti sarà comunque consentito di non aderire alla revoca per non più di due volte a trimestre.



Nei periodi di sospensione potranno essere attivati percorsi di riconversione necessari per la mobilità tra le commesse e potranno essere pianificati ulteriori interventi formativi mirati, finalizzati a rafforzare le competenze attuali e prospettive di mestiere. Per tali ulteriori interventi formativi potranno essere utilizzate due giornate di solidarietà al mese con un massimo di 5 giornate complessive per la vigenza del presente Accordo. Gli interventi potranno essere di durata inferiore alla giornata, con attuazione della Solidarietà in modalità orizzontale - prestazione lavorativa ad orario ridotto e completamento della giornata con formazione in solidarietà - e potranno essere pianificati senza preavviso; in tali casi il rispetto del limite mensile avverrà facendo riferimento alle ore equivalenti.



Durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro supplementare (disciplinato dal comma 9 dell'art.18 del vigente CCNL di categoria) se non a carattere eccezionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Nel caso in cui una stessa commessa sia gestita su più siti, alcuni impattati dal contratto di solidarietà ed altri no, eventuali picchi di attività verranno assorbiti, in via prioritaria, mediante riduzione del ricorso alla solidarietà.



Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge (ad esclusione delle Riduzioni dell'Orario di Lavoro) sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro.



L'Azienda, in considerazione della pattuizione del presente contratto di solidarietà si dichiara disponibile, quale condizione di miglior favore, ad erogare, anche in via anticipata mensilmente ai lavoratori interessati, sia la quota spettante ai lavoratori in parola, sia la quota di spettanza aziendale del contributo previsto dall'articolo 5 comma 5 legge 236/1993, salvo buon fine. Coerentemente con quanto previsto al punto 4 del citato Verbale di Riunione del 30 maggio 2016 le parti si impegnano a sollecitare le istituzioni competenti per il tempestivo recupero delle anticipazioni effettuate.



Le parti concordano che, al fine di salvaguardare il mantenimento dell'occupazione ed agevolare il ripristino graduale del normale orario di lavoro, durante la vigenza del Contratto di Solidarietà,



